



**COMUNE DI ROCCAGLORIOSA**

Provincia di Salerno

Regione Campania

# REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 12.020 KWP IN LOC. Santa Venera

---

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – SIA**

**Piano di Monitoraggio Ambientale**

**Committente**

**Sig. Nicola Pierro (soggetto responsabile)**

**I Consulenti**

**Dott. Ing. Gabriele Petrocelli**

**Dott. Ing. Daniele Giaffrida**

## INDICE

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Valutazione di impatto ambientale .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Presentazione del progetto .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3. Scopo e criteri di redazione della relazione ambientale.....</b>	<b>9</b>
<b>2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>10</b>
<b>3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE .....</b>	<b>11</b>
<b>3.1 Viabilità .....</b>	<b>12</b>
<b>3.2 Cunette drenanti .....</b>	<b>12</b>
<b>4. PIANO DI MONITORAGGIO .....</b>	<b>13</b>
<b>4.1 Approccio metodologico e attività di monitoraggio ambientale.....</b>	<b>13</b>
<b>4.1.1 Ambiente Idrico: Consumi di acqua utilizzata per il lavaggio dei pannelli .....</b>	<b>13</b>
<b>4.1.2 Suolo e Sottosuolo - Monitoraggio Rifiuti .....</b>	<b>13</b>
<b>4.1.3 Biodiversità – Monitoraggio .....</b>	<b>14</b>
<b>4.2 Presentazione dei risultati.....</b>	<b>14</b>
<b>4.2.1 Rapporti Tecnici di Monitoraggio .....</b>	<b>14</b>

## INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 Inquadramento territoriale: area vasta .....	8
Figura 2 Ortofoto con indicazione dell'area sulla quale si intende installare l'impianto fotovoltaico .....	8

## 1. PREMESSA

Il presente studio di Impatto Ambientale (SIA) ha lo scopo di valutare i potenziali impatti che potrebbero essere generati dalla realizzazione di un parco fotovoltaico da 12,02 MWp da ubicarsi nel Comune di Roccajloriosa (SA) in località "Santa Venera". Lo studio parte da una iniziale scrupolosa analisi del contesto ambientale nel quale si vuole installare l'impianto de quo.

Dal punto di vista catastale l'area oggetto di intervento si inquadra catastalmente nel Foglio 26, Partt. 10, 11, 12, 32 e 51.

Con la locuzione di **impatto ambientale**, ai sensi del provvedimento normativo nazionale (Codice dell'ambiente D.Lgs. n°152/2006), in particolare, si intende *"l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dimissione, nonché di eventuali malfunzionamenti"*.

Lo studio di impatto ambientale è il documento, presentato unitamente al progetto ai fini della relativa valutazione d'impatto ambientale, che contiene la descrizione dello stato iniziale dell'ambiente interessato, i motivi della scelta tra le alternative, gli effetti sull'ambiente e le misure preventive volte ad eliminare e/o a mitigare gli eventuali effetti negativi. Esso costituisce essenzialmente il supporto tecnico alla procedura di valutazione di impatto ambientale, necessario per l'istruttoria dell'autorità competente prodromica all'espressione del giudizio di compatibilità. La valutazione di impatto ambientale, fondata sul principio base di prevenzione del danno ambientale, è, invece, una procedura di tipo autorizzativa che valuta ex ante la compatibilità ambientale delle possibili turbative ambientali procurate dalla realizzazione di una nuova opera.

Gli scriventi, al fine di esperire al meglio l'incarico conferito loro, hanno espletato diversi sopralluoghi sul sito interessato dall'intervento in progetto al fine di acquisire una profonda conoscenza dei luoghi.

Il progetto riguarda l'installazione di un impianto fotovoltaico con una potenza complessiva maggiore a 10 MW, pertanto **l'opera in esame rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA.**

In generale lo Studio di Impatto Ambientale viene redatto secondo una struttura che segue gli schemi presenti in letteratura i quali, e a loro volta, vengono desunti dalle normative cogenti.

### 1.1. Valutazione di impatto ambientale

#### VIA - Direttive comunitarie e Normativa italiana

La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è un istituto di origine statunitense che ha trovato attuazione in tale ordinamento a seguito dell'approvazione da parte del Congresso il 31 dicembre 1969, del National Environmental Policy Act; successivamente, precisamente nel 1985, l'istituto è stato introdotto anche nell'ordinamento comunitario con la direttiva del Consiglio n. 85/337/CEE.

Tale direttiva imponeva agli stati membri l'introduzione nell'ordinamento nazionale della procedura di valutazione di impatto ambientale su determinate opere, le quali possono comportare un impatto ambientale "importante", contemplate in due elenchi allegati.

Il primo (all. I) indica alcune classi di progetti di maggiore rilievo, sui quali l'effettuazione della procedura ordinaria è obbligatoria; il secondo elenco (all. II) contiene un'ampia indicazione di tipologie progettuali per le quali è rimessa alla discrezionalità dello Stato membro la scelta sull'assoggettamento alla procedura di VIA.

In tal caso lo Stato è tenuto ad indicare in modo puntuale tipologie, criteri di selezione, soglie limite per l'applicazione della procedura secondo modalità predeterminate nell'allegato III.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, la V.I.A. è ivi stata introdotta in maniera graduale, con successive attuazioni parziali della direttiva comunitaria del Consiglio 27 giugno 1985, n. 337, modificata poi dalla direttiva 3 marzo 1997, n. 11.

A tal proposito si deve menzionare anzitutto l'art.6 della legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente [legge n. 349/1986]: essa dettava una disciplina transitoria della V.I.A. per le sole opere menzionate nell'allegato I della direttiva, impegnando il Governo a presentare al Parlamento entro sei mesi un disegno di legge relativo al completo recepimento delle discipline comunitaria in materia di v.i.a.

Nessuna normativa organica della valutazione di impatto ambientale fu, tuttavia, emanata nel termine previsto dalla legge suddetta ed il regime transitorio si è, dunque, protratto ben oltre il periodo di tempo originariamente stabilito.

Nel frattempo venivano emanate-elaborate ulteriori disposizioni normative volte a disciplinare singoli aspetti dell'istituto in esame, tra le quali, in particolare, gli artt. 14-14 quater della l. n. 241/90 e succ. mod., che disciplinano la procedura di V.I.A. in relazione all'istituto della conferenza di servizi.

Altro atto normativo rilevante in questo contesto è stato il d.p.r. 12 aprile 1996 e succ.mod., "atto d'indirizzo e coordinamento" della potestà legislativa delle Regioni in tema di V.I.A., sulla base del quale è stata elaborata una copiosa legislazione regionale.

A tale frammentario corpus normativo si aggiunsero, poi, gli artt.34, 35 e 71 del d. lgs.112/98, concernenti il riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di V.I.A. oltre a numerose previsioni contenute nella c.d. "legislazione di settore".

Ad una disciplina organica dell'istituto in esame si arriva con il d.lgs.152/06 (c.d. Codice dell'ambiente).

In particolare, alla V.I.A. è dedicato l'intero Titolo III della Parte II di tale decreto. Si deve sottolineare che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha censurato, all'indomani dell'emanazione del suddetto decreto,[C UE, 8 novembre 2007, in causa C-40/07] l'incompletezza della disciplina di

recepimento elaborata dal nostro ordinamento ed, infatti, non è un caso che siano stati emanati, nel 2008 e nel 2010, due successivi decreti correttivi [d. lgs. n. 4/08 e d. lgs. n. 128/2010] al suddetto d.lgs.152/06.

### **I caratteri fondamentali e le finalità dell'istituto**

La valutazione di impatto ambientale, in via di prima approssimazione, si può definire come una procedura amministrativa finalizzata alla tutela dell'ambiente; essa è, infatti, preordinata all'emanazione di un giudizio relativo alla compatibilità ambientale di determinati progetti di opere e interventi. In particolare, la v.i.a. "individua, descrive e valuta ... gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- **L'uomo, la fauna e la flora;**
- **Il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio;**
- **I beni materiali ed il patrimonio culturale;**
- **L'interazione tra i fattori di cui sopra [ art.4 comma 4 lett .b del d. lgs.152/06].**

Sulla base di ciò, si può affermare che il giudizio di V.I.A. è di carattere globale, in quanto oggetto della valutazione è la considerazione di tutti gli effetti (diretti ed indiretti) che la realizzazione di uno specifico progetto o intervento può comportare sui diversi fattori che compongono l'ambiente nel suo complesso.

In altre parole, la V.I.A. si può definire come uno strumento di carattere "trasversale" di tutela dell'ambiente.

L'istituto in questione ha, inoltre, carattere preventivo dato che è preordinato ad individuare, descrivere e valutare i possibili effetti sull'ambiente di determinate opere e interventi prima che questi siano realizzati.

Per quanto riguarda le finalità fondamentali della V.I.A., essa è diretta a "proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita" [ art.7 commi 5 e 6 del d. lgs.152/06].

Tale disposto normativo è rilevante, in primo luogo, perché è espressione dell'accoglimento in sede legislativa dell'indirizzo giurisprudenziale (promanante dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte di Cassazione) secondo cui dal combinato disposto degli artt.2, 9, comma 1 e 32 comma 1 della Costituzione, emergerebbe un "diritto inviolabile e incompressibile ad un ambiente salubre".

In secondo luogo, tale enunciato permette di affermare che, attraverso al procedura di V.I.A., trova concreta attuazione nel nostro ordinamento il principio di derivazione comunitaria dello sviluppo sostenibile.

### **L'individuazione dell'autorità competente e l'ambito di applicazione**

***Per quanto riguarda l'individuazione dell'autorità competente per la procedura di VIA si devono distinguere i progetti di cui all'allegato II della Parte II del d.lgs.152/06, che sono di competenza statale, e i progetti di cui agli allegati III e IV dello stesso decreto, che sono, invece, di competenza regionale.***

A titolo esemplificativo, rientrano tra i progetti di cui all'Allegato II, quelli relativi alle raffinerie di petrolio greggio, agli impianti destinati alla produzione di combustibile nucleare, nonché quelli relativi agli impianti chimici integrati. Tra i progetti di cui all'allegato III si può fare, invece, riferimento a quelli relativi ad impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi; mentre nell'allegato IV rientrano, per esempio, i progetti relativi all'ambito agricolo, all'industria energetica ed estrattiva ed alle infrastrutture.

Il legislatore precisa, inoltre, che l'autorità competente in sede statale è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che il provvedimento di VIA è emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria.

Per quanto concerne, invece, la sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, promozione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province Autonome [art.7 commi 5 e 6 del d. lgs.152/06].

Per quanto riguarda il campo di applicazione della VIA, preliminarmente, giova ricordare che "la valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale" [ art.6 comma 5 del d. lgs. 152/06].

Per comprendere, però, più nello specifico, quale sia l'ambito in cui l'istituto trova attuazione è necessario distinguere due categorie di progetti: la prima è quella che ricomprende i progetti che debbono essere necessariamente e direttamente sottoposti alla procedura in esame; la seconda è, invece, costituita da quei progetti per i quali la sottoposizione alla procedura di VIA è subordinata ad una preliminare verifica di assoggettabilità (cd. screening, v. 3.1.).

Alla prima categoria sono, in particolare, ascrivibili i progetti di cui all'Allegato II e all'Allegato III della Parte II del d.lgs. 152/2006.

Rientrano, altresì, tra quelli da sottoporre necessariamente alla procedura di VIA, i progetti di cui all'Allegato IV relativi alla realizzazione di nuove opere o interventi che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette ai sensi della l.341/1991.

Per quanto riguarda la seconda categoria di progetti, quelli da sottoporre alla fase di screening, essa comprende: i progetti elencati nell'Allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni; le modifiche e le estensioni dei progetti elencati nell'Allegato II; i progetti elencati nell'Allegato IV.

Il legislatore ha precisato, inoltre, quali progetti siano esclusi dal campo di applicazione della procedura di VIA: si tratta, in primo luogo, dei progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale, per i quali l'autorità competente in sede statale ritenga necessaria la non sottoposizione a VIA in quanto l'esperimento di tale procedura potrebbe pregiudicare gli scopi della difesa nazionale.

In secondo luogo, sono esclusi in tutto o in parte dall'assoggettamento alla VIA, quando non sia possibile in alcun modo svolgere tale procedura, singoli interventi disposti in via d'urgenza con il solo obiettivo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità [art.6 commi 10 e 11 del d.lgs.152/0].

Il procedimento per la valutazione dell'impatto ambientale è, per la sua propria natura e per la sua configurazione normativa, un mezzo preventivo di tutela dell'ambiente: attraverso il suo espletamento in un momento anteriore all'approvazione del progetto dell'opera è possibile salvaguardare l'interesse pubblico ambientale prima che questo venga leso, o negando l'autorizzazione a realizzare il progetto o imponendo che sia modificato secondo determinate prescrizioni, intese ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente.

La valutazione di impatto ambientale positiva ha natura di "fatto giuridico permissivo" del proseguimento e della conclusione del procedimento per l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

Il parere sulla compatibilità ambientale ha invero un'efficacia quasi vincolante.

Il soggetto pubblico o privato che intende realizzare l'opera può soltanto impugnare un eventuale parere negativo.

Nel caso di parere di competenza statale, esso può essere disatteso solo per opere di competenza ministeriale, qualora il Ministro competente non ritenga di uniformarvisi e rimetta la questione al Consiglio dei Ministri.

Nel caso di parere di competenza regionale i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio; se si tratta di progetti di iniziativa di autorità pubbliche, il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve evidenziare adeguatamente la conformità delle scelte seguite al parere di compatibilità ambientale (art. 7, secondo comma, del D.P.R. 12 aprile 1996).

Oggetto della valutazione sono le conseguenze di un'opera sull'ambiente, nella vasta accezione che è stata accolta nel nostro ordinamento in base all'art. 3 della direttiva 337/1985, agli artt. 6 e 18 della legge 349/1986, e all'allegato I del D.P.C.M. del 27 dicembre 1988.

In particolare, secondo tale allegato, lo studio di impatto ambientale di un'opera dovrà considerare oltre alle componenti naturalistiche ed antropiche interessate, anche le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.

Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:

1. **Atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica;**
2. **Ambiente idrico;**
3. **Suolo e sottosuolo;**
4. **Vegetazione flora e fauna;**
5. **Ecosistemi;**
6. **Salute pubblica;**
7. **Rumori e vibrazioni;**
8. **Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;**
9. **Paesaggio.**

#### **V.I.A. per i progetti della Regione Campania**

Con la Dgr del 28 dicembre 2021 n. 613 la Regione Campania ha adeguato gli Indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale alle novità normative nazionali, dettate dalle leggi 120/2020 e 108/2021, che hanno apportato modifiche al Dlgs 152/2006.

Tra le novità segnaliamo la procedura sulle modalità operative per la valutazione preliminare che potrà essere richiesta dal proponente di un progetto di cui si presume l'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi. La procedura, valida anche per progetti già autorizzati, non è applicabile nel caso in cui si tratti di progetti di competenza delle Regioni da sottoporre a Via per il superamento di eventuali valori limiti e per il quale è d'obbligo la procedura di Valutazione di impatto ambientale.

#### Indicazioni generali

Il documento in commento è così composto:

- aspetti generali (Autorità competente, procedure, specifiche per la trasmissione in formato elettronico della documentazione amministrativa e tecnica);
- valutazione preliminare della procedura da avviare (art. 6, commi 9 e 9-bis, D.Lgs. n. 152/2006);
- procedura di verifica e assoggettabilità alla VIA (art. 19, D.Lgs. n. 152/2006) anche integrata con la VINCA (screening o valutazione appropriata);
- consultazione preventiva (art. 20, D.Lgs. n. 152/2006);
- definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art. 21, D.Lgs. 152/2006);
- fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 26-bis, D.Lgs. 152/2006);
- provvedimento autorizzatorio unico regionale – VIA eventualmente integrata con la VINCA (art. 27-bis, D.Lgs. n. 152/2006);
- verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali (art. 28, D.Lgs. n. 152/2006);
- piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (art. 9, D.P.R. n. 120/2017);
- modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA;
- disposizioni finali.

#### **STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – Piano di Monitoraggio Ambientale**

Il documento contiene altresì i due seguenti allegati:

- ✓ specifiche tecniche per la formazione delle condizioni ambientali;
- ✓ elenco indicativo dei “titoli” (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati) da richiedere nel PAUR.

Si segnala ancora, in via preliminare, che:

#### Campania e VIA: la valutazione preliminare

La valutazione preliminare ai fini della individuazione dell'eventuale procedura da avviare, ai sensi del Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, art. 6 comma 9, potrà essere richiesta dal proponente per i progetti che riguardano modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del richiamato decreto per i quali il proponente presume l'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi. Inoltre, la detta procedura, secondo il successivo comma 9-bis, può essere richiesta, con riferimento a progetti già autorizzati, anche per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi. Tale procedura non è applicabile in caso di modifiche o estensioni di progetti elencati nell'allegato III alla parte seconda del D.Lgs. cit., (progetti di competenza delle Regioni da sottoporre a VIA) che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti (comma 7, lett. d) di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 152/2006) e per i quali è d'obbligo l'espletamento della VIA secondo le modalità di cui all'art. 27-bis, D.Lgs. cit. Il Ministero dell'ambiente (Ministero della transizione ecologica), ha predisposto il modello di Lista di controllo generale e il modello di Lista di Controllo specifico per gli impianti eolici. Tali liste di controllo sono disponibili anche sul sito tematico VAS – VIA – VI regionale e dovranno essere utilizzate dai proponenti ai fini della valutazione preliminare. Si precisa al riguardo che saranno ritenute improcedibili, e quindi rigettate previa formulazione del preavviso ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, quelle istanze:

- ✓ non accompagnate dalla Lista di Controllo (.pdf e .doc) e/o da tutti gli allegati elencati alla Tab. 10 della stessa;
- ✓ accompagnate da una Lista di Controllo (.pdf) e/o dagli allegati privi di data e/o firme.
- ✓ Nel caso poi l'esito della valutazione preliminare determinasse la necessità di una VIA, lo Staff Valutazioni Ambientali può richiedere al proponente di avviare, prima della VIA, la procedura di cui all'art. 21, D.Lgs. n. 152/2006.

#### Campania e VIA: Verifica di assoggettabilità a VIA

La verifica di assoggettabilità a VIA precede l'indizione della eventuale Conferenza di Servizi decisoria di cui alla legge n. 241/1990 da parte del soggetto competente all'autorizzazione (UOD regionale, Comune, Provincia, ecc.) e l'esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per l'indizione della predetta Conferenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto competente.

La verifica di assoggettabilità a VIA, ferme restando le successive indicazioni procedurali, può essere richiesta contestualmente all'indizione della Conferenza di Servizi istruttoria o preliminare di cui alla legge n. 241/1990 da parte del soggetto competente all'autorizzazione.

Si precisa poi, tra l'altro, che:

- sulla scorta, in particolare, delle c.d. Linee Guida nazionali, che i soggetti individuati con D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 684 quali soggetti affidatari della gestione dei rispettivi siti (allegati 1, 2 e 3 alla D.G.R. n. 684/2019) sono quindi tenuti ad esprimere il “sentito” di cui all'art. 5, comma 7, D.P.R. n. 357/1997 nelle valutazioni di incidenza che interessano siti della Rete Natura 2000 di propria competenza;
- la verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 152/2006, non prevede per legge la presentazione del progetto; pertanto, il progetto – ove trasmesso – non sarà pubblicato e in ogni caso non sarà considerato ai fini dell'istruttoria.

#### Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

Il procedimento di cui all'art. 27-bis, D.Lgs. n. 152/2006 “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” (PAUR) è, come noto, un procedimento complesso finalizzato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, che vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter, a seguito di quanto previsto dall'art. 27 cit. (art. 14, comma 4, legge n. 241/1990).

Presupposto per l'attivazione di un PAUR è che il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale. È tuttavia necessario evidenziare che le disposizioni dell'art. 27-bis cit. non modificano l'assetto delle competenze. L'autorità competente, pur assicurando la gestione della procedura di PAUR, non assume alcuna ulteriore competenza rispetto a quelle già in suo possesso. L'onere aggiuntivo, in capo all'autorità competente in materia di VIA, è quello di gestire e concludere il procedimento unico come previsto dall'art. 27-bis. Ogni ufficio regionale/amministrazione/soggetto resta competente e responsabile in relazione all'autorizzazione/parere/nulla osta/ecc. secondo l'ordinario assetto delle competenze. Ogni soggetto coinvolto, dunque, in ossequio agli obblighi legati al proprio ufficio, deve condurre l'attività amministrativa conformemente ai termini procedurali dettati dall'art 27-bis rilasciando l'autorizzazione/parere/nulla osta/ecc. di propria competenza (si veda, al riguardo, Corte cost. 18 novembre 2018, n. 198).

Ciò posto, si ricorda che:

- ❖ ai fini dell'individuazione della soglia dimensionale da considerare per il singolo progetto e/o intervento di nuova realizzazione ricadente nelle tipologie di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 per le quali è prevista una soglia, è sempre necessario applicare i criteri definiti dal D.M. 30 marzo 2015, n. 52;

- ❖ per le procedure integrate con la VInCA – screening, allo Studio di Impatto Ambientale dovrà essere allegato l'apposito modulo messo a disposizione sul sito tematico VAS – VIA – VI regionale. Per le procedure integrate di VIA – Vinca – valutazione appropriata: Studio di Incidenza redatto tenendo conto dell'allegato G, D.P.R. n. 357/1997 e seguendo le pertinenti indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali in materia di valutazione di incidenza (valutazione appropriata) sotto forma di elaborato autonomo;
- ❖ è responsabilità del proponente la corretta individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento (indicati complessivamente come "titoli" nel prosieguo), e la conseguente indicazione dei relativi soggetti competenti;
- ❖ gli adempimenti per l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e del procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità, da rilasciarsi da parte della pubblica amministrazione competente all'autorizzazione, costituiscono una precipua responsabilità degli uffici regionali e/o degli Enti competenti in materia di autorizzazione del progetto (es. per le autorizzazioni ex art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 la UOD Energia e Carburanti; ecc.), i quali dovranno porre in essere tutte le attività necessarie allo svolgimento dei suddetti procedimenti;
- ❖ quanto alla conferenza di servizi, in ogni caso l'ARPAC (Dipartimento provinciale competente per territorio e Direzione centrale) sarà sempre invitata a partecipare, anche in assenza di previsioni normative che ne prevedono il parere, al fine di dare il proprio contributo in termini informativi e valutativi alla Conferenza, restando però ferma, in ogni caso, la responsabilità del proponente in merito all'individuazione puntuale in sede di istanza di PAUR di tutti i soggetti che devono esprimersi sul progetto ai fini della sua realizzazione ed esercizio in relazione ai "titoli" necessari in relazione al progetto.

## 1.2. Presentazione del progetto


È prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico, grid connected, costituito da 18.000 moduli in silicio monocristallino della potenza nominale cadauno pari a 670 Wp per una potenza nominale complessiva di 12.020 kW. L'energia prodotta sarà esclusivamente immessa nella rete di distribuzione in alta tensione.

L'inserimento geometrico dell'impianto è stato studiato relativamente alla posizione della linea di alta tensione che attraversa il lotto di interesse al fine di minimizzare, per quanto possibile, l'ombreggiamento dei moduli fotovoltaici.


La configurazione proposta per la disposizione dei pannelli prevede la realizzazione di 4 sotto campi, interamente ubicati all'interno del lotto individuato.

Il generatore fotovoltaico sarà realizzato su strutture portanti mobili, definiti tracker che avranno un solo grado di libertà, ovvero di movimento di rotazione lungo l'asse nord-sud, realizzando un movimento basculante, con rotazione di circa 150°, in grado di seguire la posizione del sole lungo il percorso tracciato dall'eclittica, rispetto al piano di campagna.

1. ciascun tracker sarà costituito da n.120 moduli fotovoltaici disposte su due file, 60+60 che ruoteranno lungo l'asse nord – sud, creando un movimento circolare da est a ovest e poi ritornare in posizione di riposo a fine giornata.
2. Il numero di tracker previsto è di 150, in grado di portare 18.000 moduli della potenza di 670wp del tipo monocristallino.
3. Ciascun tracker, contenente 120 moduli, avrà una potenza di picco  $120 \times 670 = 80.400$  Wp.
4. Il pannello fotovoltaico è costituito da 132 celle avente dimensioni 2384x1303x35mm, il pannello presenta una elevata resistenza alle alte temperature 105°C per 200 ore di funzionamento e dagli urti di grandine fino a 82,8 km/h, grazie all'utilizzo di vetro temperato da 3,2 mm.
5. Gli inverter saranno posizionati nelle cabine di campo in coppia al fine di ridurre il numero di linee in cavo, ottimizzando i costi e il numero di cavidotti necessari al passaggio dei cavi.
6. Per ciascuna coppia di inverter sono previsti dispositivi di sezionamento e interruttori gestiti da sistemi di protezione.



**Figura 1 Inquadramento territoriale: area vasta**



**Figura 2 Ortofoto con indicazione dell'area sulla quale si intende installare l'impianto fotovoltaico**

### 1.3. Scopo e criteri di redazione della relazione ambientale

Il presente Studio di Impatto Ambientale è stato strutturato tenendo in considerazione quanto previsto dalla Normativa Nazionale e Regionale in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il presente SIA è costituito da una Relazione e da una Sintesi non tecnica dello studio redatta con un linguaggio di facile comprensione per un pubblico non tecnico, che espone le principali conclusioni del SIA.

Di seguito vengono indicate le principali sezioni secondo il quale è stato articolato il presente Studio di Impatto Ambientale:

- ➔ **INTRODUZIONE:** Introduzione di presentazione del proponente e delle motivazioni per cui si prevede la realizzazione dell'opera;
- ➔ **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO** nel quale si analizza il contesto programmatico e pianificatorio di riferimento;
- ➔ **STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI** è un capitolo collegato strettamente al QRP nel quale si valuta la coerenza del progetto con la pianificazione vigente;
- ➔ **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE** nel quale si descrive il progetto nelle sue linee fondamentali, al fine di individuare potenziali interferenze con il contesto ambientale, socio-economico e di salute pubblica;
- ➔ **QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE** nel quale vengono individuati e descritti il contesto ambientale interessato dall'intervento e le componenti potenzialmente soggette ad impatti significativi, includendo aspetti socio-economici e inerenti la salute pubblica;
- ➔ **STIMA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI** nella quale si procede con la valutazione degli impatti sulle diverse componenti dei comparti ambientali, socio-economico e di salute pubblica, e per ciascuna delle fasi operative di progetto. La sezione comprende anche la presentazione delle misure di contenimento degli impatti (come identificate in sede di definizione degli aspetti progettuali) e la determinazione degli impatti negativi residui e delle conseguenti possibili azioni di controllo, mitigazione e/o compensazione;
- ➔ **INDICAZIONI INERENTI IL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE** nel quale si descrivono le indicazioni per l'esecuzione di attività da effettuarsi ante operam, durante la costruzione e post operam al fine di monitorare le condizioni ambientali ritenute significative a valle dell'analisi degli impatti;
- ➔ **CONCLUSIONI** nel quale si riportano i principali risultati dello studio e le valutazioni conclusive.

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Direttiva 85/337/CEE** valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- **Legge 8 luglio 1986, n. 349** Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.
- schema contenuto nel **DPCM 377 del 27 dicembre 1988** (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 - G.U. 5 gennaio 1989, n. 4) il quale prevede la elaborazione dei quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale dettagliandone i contenuti rispettivamente negli articoli 3, 4 e 5.
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241**, Nuove norme sul procedimento amministrativo.
- **Direttiva 96/61/CE** del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
- **Direttiva 97/11/CE** del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- **L.R. Puglia n. 11/2001** "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale".
- **Direttiva 2003/35/CE** del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale.
- **Legge 15 dicembre 2004, n. 308**, Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**, recante "Norme in materia ambientale", e ss.mm. e ii.
- **D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4** - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
- **Direttiva 2008/1/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
- **Circolare Regionale n. 1 del 2009** in merito all'applicazione delle procedure di VIA e VAS nelle more dell'adeguamento della L.R. 11/2001 e s.m.i.
- **DGR 28 dicembre 2009, n. 2614** - Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D. Lgs 152/2006, come modificato dal D. Lgs 4/2008.
- **D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128** - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- **Legge Regionale 18 ottobre 2010, n. 13** "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)".
- **DGR 2122 del 23 ottobre 2012** "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione di impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale".
- **Legge regionale 19 novembre 2012, n. 33** "Modifica della disciplina inerente la costituzione del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11".
- **Direttiva 2014/52/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati Testo rilevante ai fini del SEE.
- **D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104**, pubblicato in G.U. 6 luglio 2017 che apporta significative modifiche alla parte seconda del decreto legislativo 152/06.
- **Legge 11 settembre 2020, n. 120**, Conversione in legge, con modificazioni, del DL 76/2020 ("Decreto Semplificazioni") - Misure in materia di appalti, edilizia, semplificazione amministrativa, valutazione di impatto ambientale (Via), rifiuti sanitari, rottami ferrosi, bonifica dei siti inquinati, economia circolare, energie rinnovabili
- **Dgr Campania 28 dicembre 2021, n. 613**, Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di Via (Parte II del Dlgs 152/2006) alle recenti disposizioni in materia di accelerazione e snellimento delle procedure amministrative

### 3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE


È prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico, grid connected, costituito da 18.000 moduli in silicio monocristallino della potenza nominale cadauno pari a 670 Wp per una potenza nominale complessiva di 12.020 kW. L'energia prodotta sarà esclusivamente immessa nella rete di distribuzione in alta tensione.

L'inserimento geometrico dell'impianto è stato studiato relativamente alla posizione della linea di alta tensione che attraversa il lotto di interesse al fine di minimizzare, per quanto possibile, l'ombreggiamento dei moduli fotovoltaici.

La configurazione proposta per la disposizione dei pannelli prevede la realizzazione di 4 sotto campi, interamente ubicati all'interno del lotto individuato.

Il generatore fotovoltaico sarà realizzato su strutture portanti mobili, definiti tracker che avranno un solo grado di libertà, ovvero di movimento di rotazione lungo l'asse nord- sud, realizzando un movimento basculante, con rotazione di circa 150°, in grado di seguire la posizione del sole lungo il percorso tracciato dall'eclittica, rispetto al piano di campagna.

7. ciascun tracker sarà costituito da n.120 moduli fotovoltaici disposte su due file, 60+60 che ruoteranno lungo l'asse nord – sud, creando un movimento circolare da est a ovest e poi ritornare in posizione di riposo a fine giornata.
8. Il numero di tracker previsto è di 150, in grado di portare 18.000 moduli della potenza di 670wp del tipo monocristallino.
9. Ciascun tracker, contenente 120 moduli, avrà una potenza di picco  $120 \times 670 = 80.400$  Wp.
10. Il pannello fotovoltaico è costituito da 132 celle aventi dimensioni 2384x1303x35mm, il pannello presenta una elevata resistenza alle alte temperature 105°C per 200 ore di funzionamento e dagli urti di grandine fino a 82,8 km/h, grazie all'utilizzo di vetro temperato da 3,2 mm.
11. Gli inverter saranno posizionati nelle cabine di campo in coppia al fine di ridurre il numero di linee in cavo, ottimizzando i costi e il numero di cavidotti necessari al passaggio dei cavi.
12. Per ciascuna coppia di inverter sono previsti dispositivi di sezionamento e interruttori gestiti da sistemi di protezione.




Sarà infine realizzato un locale tecnico per l'alloggiamento degli inverter e del sistema di trasformazione BT/MT.

In uscita dal locale tecnico verrà realizzato un elettrodotto in media tensione (MT) che, per un primo tratto sarà interrato successivamente sarà aereo fino al punto di consegna dell'Ente Distributore. L'accesso al manufatto è garantito sia dall'area privata che dalla viabilità pubblica e sarà ubicato subito a nord dell'impianto, in prossimità del sotto campo A.

I cavi elettrici di connessione della cabina di trasformazione con i componenti dell'impianto saranno posati interrati.

Di seguito lo schema di flusso del ciclo produttivo:



### 3.1 Viabilità

L'accesso al lotto avviene dalla viabilità comunale. Le opere saranno costituite da una regolarizzazione di pulizia del terreno, dalla fornitura e posa in opera di brecciolino opportunamente costipato per uno spessore di 40 cm poiché si tratta di arterie varie dove sovente transitano cavi in cavidotto.


Si prevede la realizzazione di una strada sterrata per l'ispezione dell'area di impianto lungo tutto il perimetro dell'impianto e lungo gli assi principali e per l'accesso alle piazzole delle cabine.

### 3.2 Cunette drenanti

Al fine di favorire il deflusso delle acque meteoriche è prevista una rete di allontanamento delle stesse costituite da cunette di forma trapezoidale scavate nel terreno naturale/rilevato in materiale permeabile.

Tutte le opere di regimazione rientreranno nell'ambito dell'ingegneria naturalistica.

Le cunette idrauliche saranno protette mediante la vegetazione protettiva. La vegetazione protettiva contrasterà l'insorgenza di specie infestanti e rapida crescita, inoltre la manutenzione del sistema di drenaggio delle acque prevista consisterà nel controllo periodico dello stato delle cunette, nell'asportazione di materiale/vegetazione accumulatasi e nel riporto di terreno nel caso di erosione.



## 4. PIANO DI MONITORAGGIO

Il presente Capitolo riporta le indicazioni relative al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) inerente il progetto e sviluppato come un elaborato a parte che, seppure con una propria autonomia, garantisce la piena coerenza con i contenuti del presente SIA relativamente alla caratterizzazione dello stato dell'ambiente nello scenario di riferimento che precede l'attuazione del progetto (ante operam) e alle previsioni degli impatti ambientali significativi connessi alla sua attuazione (in corso d'opera e post operam) individuati nel presente Studio. Il PMA ha lo scopo di individuare e descrivere le attività di controllo che il proponente intende porre in essere, in relazione agli aspetti ambientali più significativi dell'opera, per valutarne l'evoluzione in ottemperanza alle linee guida redatte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in merito al monitoraggio ambientale delle opere soggette a VIA (Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) Indirizzi metodologici generali Rev.1 del 16/06/2014).

Le attività di Monitoraggio Ambientale possono includere:

- l'esecuzione di specifici sopralluoghi specialistici, al fine di avere un riscontro sullo stato delle componenti ambientali;
- la misurazione periodica di specifici parametri indicatori dello stato di qualità delle predette componenti;
- l'individuazione di eventuali azioni correttive laddove gli standard di qualità ambientale stabiliti dalla normativa applicabile e/o scaturiti dagli studi previsionali effettuati dovessero essere superati.

Il documento di PMA, laddove necessario, sarà aggiornato preliminarmente all'avvio dei lavori di costruzione, al fine di recepire le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti competenti a conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto.

### 4.1 Approccio metodologico e attività di monitoraggio ambientale

L'attività di monitoraggio viene definita attraverso le attività riconducibili sostanzialmente alle seguenti quattro principali fasi:

- **Monitoraggio** – l'insieme di attività e di dati ambientali caratterizzanti le fasi antecedenti e successive la realizzazione del progetto;
- **Valutazione** – la valutazione della conformità con le norme, le previsioni o aspettative delle prestazioni ambientali del progetto;
- **Gestione** – la definizione delle azioni appropriate da intraprendere in risposta ai problemi derivanti dalle attività di monitoraggio e di valutazione;
- **Comunicazione** – l'informazione ai diversi soggetti coinvolti sui risultati delle attività di monitoraggio, valutazione e gestione.

In accordo con le linee guida 2014 del MATTM gli obiettivi del PMA e le conseguenti attività che dovranno essere programmate ed adeguatamente caratterizzate sono rappresentati da:

- ❖ monitoraggio ante operam o monitoraggio dello scenario di base - verifica dello scenario ambientale di riferimento, riportato nella baseline del SIA, prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'opera;
- ❖ monitoraggio degli effetti ambientali in corso d'opera e post operam - verifica delle previsioni degli impatti ambientali contenute nel SIA e delle variazioni dello scenario di base mediante la rilevazione dei parametri presi a riferimento per le diverse componenti ambientali a seguito dell'attuazione dell'opera nelle sue diverse fasi. Tali attività consentiranno di:
  - verificare l'efficacia delle misure di mitigazione previste dal SIA in fase di costruzione e di esercizio;
  - individuare eventuali aspetti non previsti rispetto alle previsioni contenute nel SIA e programmare opportune misure correttive per la loro gestione/risoluzione;
- ❖ Comunicazione degli esiti delle attività di cui ai punti precedenti alle autorità preposte ad eventuali controlli ed al pubblico.

A seguito di quanto emerso dalla valutazione degli impatti ambientali, sono state identificate le seguenti componenti da sottoporre a monitoraggio, ciascuna inclusa all'interno della matrice ambientale di riferimento:

- ❖ Ambiente Idrico - Consumi di acqua utilizzata per il lavaggio dei pannelli;
- ❖ Suolo e Sottosuolo - Produzione di rifiuti;
- ❖ Biodiversità – Monitoraggio.

Le attività di monitoraggio per ciascuna componente sono state brevemente descritte nei seguenti paragrafi.

#### 4.1.1 Ambiente Idrico: Consumi di acqua utilizzata per il lavaggio dei pannelli

I consumi di acqua utilizzata nell'ambito della pulizia dei pannelli saranno monitorati e riportati in un apposito registro nell'ambito delle attività O&M.

#### 4.1.2 Suolo e Sottosuolo - Monitoraggio Rifiuti

Uno specifico Piano di Gestione dei Rifiuti nell'ambito delle operazioni di Operations and Maintenance (O&M) sarà sviluppato al fine di minimizzare, mitigare e ove possibile prevenire gli impatti derivanti da rifiuti, sia liquidi che solidi.

Il Piano di Gestione Rifiuti definirà principalmente le procedure e misure di gestione dei rifiuti e di monitoraggio e ispezione, come riportato di seguito:

#### **STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – Piano di Monitoraggio Ambientale**

- Monitoraggio dei rifiuti dalla loro produzione al loro smaltimento. I rifiuti saranno tracciati, caratterizzati e registrati ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Le diverse tipologie di rifiuti generati saranno classificate sulla base dei relativi processi produttivi e dell'attribuzione dei rispettivi codici CER.
- Monitoraggio del trasporto dei rifiuti speciali dal luogo di produzione verso l'impianto prescelto, che avverrà esclusivamente previa compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) come da normativa vigente. Una copia del FIR sarà conservata presso il cantiere, qualora sussistano le condizioni logistiche adeguate a garantirne la custodia.
- Monitoraggio dei rifiuti caricati e scaricati, che saranno registrati su apposito Registro di Carico e Scarico (RCS) dal produttore dei rifiuti. Le operazioni di carico e scarico dovranno essere trascritte su RCS entro il termine di legge di 10 gg lavorativi. Una copia del RCS sarà conservata presso il cantiere, qualora sussistano in cantiere le condizioni logistiche adeguate a garantirne la custodia.

#### **4.1.3 Biodiversità – Monitoraggio**

I rilievi di monitoraggio saranno effettuati nella fase ante operam e post operam, nonché nella fase di esercizio con cadenza trimestrale, così da individuare eventuali presenze ed eventuali impatti tra impianto e fauna. Sarà necessario effettuare una convenzione con una società operante nel settore.

#### **4.2 Presentazione dei risultati**

I risultati delle attività di monitoraggio saranno raccolti mediante appositi rapporti tecnici di monitoraggio.

##### **4.2.1 Rapporti Tecnici di Monitoraggio**

Lo svolgimento dell'attività di monitoraggio includerà la predisposizione di specifici rapporti tecnici che conterranno:

- le finalità specifiche dell'attività di monitoraggio condotta;
- la descrizione e la localizzazione delle aree di indagine e delle stazioni/punti di monitoraggio, oltre che l'articolazione temporale del monitoraggio in termini di frequenza e durata;
- i parametri monitorati, i risultati del monitoraggio e le relative elaborazioni e valutazioni, comprensive delle eventuali criticità riscontrate.

Oltre a quanto sopra riportato, i rapporti tecnici includeranno per ogni stazione/punto di monitoraggio una scheda di sintesi anagrafica che riporti le informazioni utili per poterla identificare in maniera univoca (es. codice identificativo, coordinate geografiche, componente/fattore ambientale monitorata, fase di monitoraggio, informazioni geografiche, destinazioni d'uso previste, parametri monitorati).

Tali schede, redatte sulla base del modello riportato nelle linee guida ministeriali, saranno accompagnate da un estratto cartografico di supporto che ne consenta una chiara e rapida identificazione nell'area di progetto, oltre che da un'adeguata documentazione fotografica.

Tanto dovevasi in adempimento dell'incarico ricevuto

Sala Consilina (SA), li Giugno 2022

#### **I consulenti**

Dott. ing. Gabriele Petroccelli

Dott. Ing. Daniele Giaffrida